

CONTROLLO

Nuovo format per le “Attestazioni scritte” della direzione

di **Fabio Landuzzi**

Con il **Documento di ricerca n. 204**, che sostituisce il precedente n. 194 (pubblicato a gennaio 2016), **Assirevi** aggiorna il contenuto delle **Attestazioni scritte** che devono essere rilasciate dalla **direzione della società** secondo le indicazioni contenute nel **Principio di revisione Isa Italia 580**.

L'**aggiornamento**, che riguarda tanto le Attestazioni scritte da rilasciare nell'ambito della revisione legale dei conti del **bilancio d'esercizio** quanto del bilancio consolidato, si è reso necessario in conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina dei bilanci annuali con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 139/2015** e con l'approvazione definitiva, avvenuta a dicembre 2016, dei **nuovi Principi contabili OIC**.

In allegato al Documento di ricerca n. 204 di Assirevi sono quindi proposte:

- l'esempio di lettera di **Attestazione relativa al bilancio d'esercizio** ed al bilancio consolidato predisposti secondo i **Principi contabili internazionali (Allegato A)**;
- l'esempio di lettera di **Attestazione relativa al bilancio d'esercizio** ed al bilancio consolidato predisposti secondo le **norme di legge italiane** ed i Principi contabili nazionali (**Allegato B**);
- l'esempio di lettera di **Attestazione per la revisione contabile limitata** del bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella Relazione finanziaria semestrale (**Allegato C**).

Naturalmente, sottolinea Assirevi, i **format proposti** – i quali sono stati preparati tenendo conto del contenuto dell'esempio di lettera di Attestazione di cui all'Appendice 2 dell'Isa Italia 580 – dovranno essere **adattati dal revisore alle singole circostanze** che caratterizzano la società oggetto della revisione legale dei conti; tuttavia, osserva Assirevi, le modifiche apportate non devono **mai comportare l'eliminazione di attestazioni** previste del Principio di revisione Isa Italia 580 oppure previste da altri principi di revisione.

Qual'è la funzione delle lettere di Attestazione scritta? Nella sostanza, con esse la **Direzione della società** attesta la **propria responsabilità** con riferimento a due aspetti specifici:

- l'aver adempiuto alle proprie **responsabilità relative alla redazione del bilancio** secondo il quadro normativo di riferimento;
- l'aver fornito al revisore **tutte le informazioni pertinenti** ed anche aver consentito l'accesso alle medesime secondo i termini previsti dall'incarico di revisione, nonché

aver **registrato** e riflesso nel bilancio tali informazioni complete.

Inoltre, le lettere di Attestazione servono a dare **conferma al revisore** – anche ai sensi e per gli effetti di cui agli [articoli 1227 e 2049 cod. civ.](#) – della **completezza, autenticità e attendibilità** della documentazione messa a disposizione del revisore da parte della società, nonché della **esattezza e correttezza** delle **informazioni comunicate verbalmente** e perciò riepilogate nella Attestazione scritta.

Stante il contenuto e la funzione delle Attestazioni scritte, **non è** perciò **ammesso** che esse siano **condizionate dalla Direzione** al fatto di essere espresse “*al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni*”.

Per quanto concerne il contenuto del “**nuovo**” **format** di lettera di Attestazione, è interessante soffermarsi su un punto che risulta **non modificato** nei suoi contenuti sostanziali; riferendosi all'esempio di lettera di Attestazione prevista per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, al **punto 2 dell'Allegato B**, quando si tratta del tipo di controllo e di **giudizio che il revisore è chiamato ad esprimere sulla Relazione sulla gestione**, il testo fa ancora riferimento rispettivamente:

- al “**giudizio di coerenza**” delle informazioni in essa fornite con il bilancio d'esercizio (o consolidato); e
- al fatto che esso “*non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto*”.

In via indiretta, parrebbe quindi dedursi che la **decorrenza delle modifiche** introdotte dall'[articolo 17, D.Lgs. 135/2016](#) all'[articolo 14, D.Lgs. 39/2010](#), ossia dell'indicazione nella relazione di revisione anche di una “**dichiarazione**” circa “*l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione*”, venga **posticipata ai bilanci 2017**.

La questione, come si sa, è **piuttosto controversa** in quanto in questo senso depone la **norma transitoria** di cui all'[articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 135/2016](#), la quale esonera da questo nuovo obbligo del revisore i **bilanci degli esercizi sociali in corso alla data di entrata in vigore del decreto** (5 agosto 2016). Tuttavia, secondo altri, poiché tale obbligo è previsto dalla [Direttiva 2013/34/Ue](#) e dalla [Direttiva 2014/56/Ue](#), esso sarebbe già in vigore per i **bilanci 2016**.

Il punto, però, è che tale controllo non sarebbe allo stato coperto da alcuna procedura, in quanto non è stato sinora pubblicato l'aggiornamento del **principio di revisione SA Italia 720B**. In tal senso si è espresso il **CNDCEC** nel documento “*La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016*” pubblicato lo scorso 21 marzo.



Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)